

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GRANAIAOLA)

Roma, 4 ottobre 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (COM(2017) 343)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,
considerato che:

- la proposta intende creare il prodotto pensionistico individuale europeo (PEPP - *PanEuropean Personal Pension*), prodotto d'investimento di lungo termine, disegnato per la finalità previdenziale integrativa individuale di ogni cittadino dell'Unione e finalizzato a superare i limiti dei diversi regimi nazionali. È ideato come prodotto di massa che si rivolge alla totalità del mondo del lavoro e che intende rafforzare il terzo pilastro previdenziale anche nell'ottica di favorire la concorrenza tra i diversi operatori, per ridurre i costi e mobilitare risorse finanziarie a sostegno dell'economia reale e degli investimenti. I PEPP potranno essere offerti da un'ampia gamma di soggetti autorizzati (banche, imprese di assicurazione, gestori di patrimoni, fondi pensionistici aziendali o professionali, imprese di investimento) sotto la vigilanza coordinata delle autorità nazionali e dell'EIOPA (*European Insurance and Occupational Pensions Authority*).

La proposta può contribuire alla creazione di un mercato unico delle pensioni individuali e promuovere la concorrenza tra fornitori a vantaggio dei consumatori. Essa integra le attuali norme divergenti a livello nazionale e dell'Unione creando un quadro paneuropeo per le pensioni individuali per le persone che desiderano avvalersi di questa opzione di risparmio supplementare, trasferibile in tutta l'Unione. Tale nuovo quadro non sostituirà né armonizzerà gli schemi pensionistici individuali esistenti a livello nazionale, ma introdurrà un nuovo strumento per il risparmio volontario, garantendo un'adeguata tutela dei consumatori per quanto riguarda le caratteristiche essenziali del prodotto;

- per quanto riguarda il trattamento fiscale, dal documento di lavoro della Commissione europea SWD(2017) 243 risulta che la maggior parte degli Stati membri prevede l'esenzione sui contributi, tassando le plusvalenze e/o le rendite, mentre altri Paesi, viceversa, prevedono l'imposizione sui contributi versati e non sulle rendite. Tale eterogeneità tra le discipline fiscali nazionali può tuttavia porre i provider italiani in una condizione di svantaggio, nella fornitura di prodotti europei, rispetto ai loro concorrenti operanti in altri Paesi. Per incoraggiare gli Stati membri ad agevolare la fornitura di prodotti pensionistici individuali paneuropei, parallelamente alla proposta in titolo, la Commissione ha adottato, il 29 giugno 2017, una raccomandazione sul trattamento

Al Presidente
della 11^a Commissione permanente
S E D E

fiscale dei prodotti pensionistici individuali, compreso il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (C(2017) 4393);

- per quanto concerne la politica di investimento, i consumatori potranno scegliere tra un'opzione standard di investimento sicura e opzioni alternative con diversi profili di rischio/rendimento. I consumatori beneficeranno della portabilità a livello dell'Unione, della piena trasparenza dei costi del prodotto pensionistico individuale paneuropeo e della possibilità di cambiare fornitore (con un massimale per i costi di trasferimento). In particolare, dopo tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, la portabilità consentirebbe a coloro che si trasferiscono in un altro Stato membro, di mantenere le condizioni e gli incentivi che erano previsti nello Stato di provenienza;

rilevato che nella valutazione di impatto della proposta, si è preferito non proporre l'armonizzazione dei regimi nazionali, ma di limitarsi a dettare un quadro aggiuntivo in materia di prodotti pensionistici individuali a livello europeo, che integra i vigenti regimi nazionali e riesce a colmare le carenze individuate utilizzando soluzioni mirate per evitare eccessivi costi di conformità;

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è data dall'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Tale base giuridica viene utilizzata, come in altre precedenti proposte della Commissione, per veicolare nell'ordinamento euro-nazionale un regime giuridico di un determinato istituto che si aggiunge a quelli nazionali (cosiddetto 29esimo regime). Tale possibilità è stata in altre occasioni contestata da alcuni Stati membri che avrebbero invece preferito la base giuridica di cui all'articolo 352 del TFUE sui cosiddetti poteri impliciti, che tuttavia prevede una decisione all'unanimità in Consiglio e la mera approvazione del Parlamento europeo. Al riguardo, si ritiene di sostenere la proposta della Commissione europea;

il principio di sussidiarietà è rispettato e sufficientemente motivato nella relazione della Commissione europea. In particolare:

- per quanto riguarda il criterio di necessità, primo parametro di valutazione del principio di sussidiarietà, secondo la Commissione europea gli sforzi non coordinati degli Stati membri, a livello centrale, regionale o locale, non possono rimediare alla frammentazione giuridica della regolamentazione dei prodotti, che comporta costi di conformità supplementari per gli operatori e scoraggia le attività transfrontaliere;

- per quanto concerne il criterio di efficacia – secondo parametro di valutazione del principio di sussidiarietà – l'azione a livello dell'Unione può contribuire a porre rimedio alle conseguenze della frammentazione del mercato, in particolare in termini di costi. Senza un intervento dell'Unione, è improbabile che i singoli risparmiatori possano beneficiare della riduzione di prezzo e del miglioramento della gamma di prodotti consentiti dagli incrementi di efficienza e dai rendimenti di grandi aggregati di attività;

anche il principio di proporzionalità è rispettato e si collega alla scelta, compiuta con la valutazione di impatto, per un regime giuridico aggiuntivo rispetto a quelli nazionali. In tale prospettiva, inoltre, anche la scelta del regolamento al posto della direttiva è maggiormente funzionale all'unicità di disciplina per gli aspetti messi in

comune. Per quanto riguarda gli oneri amministrativi, essi sarebbero esigui, poiché la proposta consiste nell'aggiunta di una nuova categoria di prodotti all'esistente portafoglio di prodotti forniti da imprese di assicurazione, fondi pensione, imprese di investimento, gestori di patrimoni e banche, tutti soggetti al controllo regolamentare delle autorità nazionali competenti nell'ambito dei vigenti quadri normativi;

non si rilevano pertanto profili di manifesta inattendibilità delle valutazioni effettuate e riportate nella proposta, tali da richiedere l'attivazione del cartellino giallo;

nel merito, si osserva che, nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE per il 2017, il Governo affermava come l'introduzione dei prodotti di cui alla proposta in esame potrà essere nel complesso accolta positivamente. Infatti, la struttura di base di tali prodotti appare molto simile a quella dei fondi pensione aperti esistenti in Italia e gli elementi tendenti a favorire la comparabilità e la concorrenza si pongono in linea con l'ordinamento italiano e con le sue più recenti prospettive di evoluzione. Dal punto di vista dei potenziali aderenti, è da vedere con favore la possibilità che tramite l'introduzione di detti prodotti la dinamica del mercato possa favorire una discesa dei costi dei prodotti individuali. Fermo restando la necessità di un specifico coordinamento del trattamento fiscale di tali prodotti nei diversi Stati membri, l'esperienza già maturata con prodotti simili pone gli operatori nazionali in una buona posizione competitiva rispetto ai concorrenti esteri e potrebbe consentire loro di sviluppare la propria attività anche in altri Stati membri dell'Unione.

Si formula quindi un giudizio nel complesso positivo sulla proposta, fermo restando la necessità di un'interlocuzione puntuale con il Governo e con le realtà istituzionali competenti sulla sostanza dei singoli aspetti disciplinati e segnatamente sulle questioni relative: alla necessità di tener conto degli assetti di vigilanza esistenti nei diversi Stati membri; alla ripartizione di competenze tra autorità *home* e autorità *host*, nei casi di distribuzione transfrontaliera dei prodotti; all'informativa prevista per i consumatori; al ricorso agli atti delegati; alle disposizioni in materia di limiti agli investimenti; e, come sottolineato precedentemente, al necessario coordinamento nel trattamento fiscale di tali prodotti.

Manuela Granaiola